Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione
«Auxilium»

Regolamento
del Dottorato di ricerca

Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione
«Auxilium»

Regolamento
del Dottorato di ricerca

Roma 2025

Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione «Auxilium»

REGOLAMENTO DEL DOTTORATO DI RICERCA

(cf *Regolamenti* art. 79)

Art. 1
Natura

Il Dottorato di ricerca costituisce il terzo e più alto livello della formazione universitaria e conferisce il titolo di Dottore di ricerca.

Art. 2
Finalità

§1 Il ciclo di Dottorato in scienze dell'educazione è finalizzato al perfezionamento della formazione scientifica dei candidati e alla loro alta qualificazione in uno degli ambiti disciplinari coltivati nella Facoltà.

§2 All'interno del suo Ordinamento degli studi, la Facoltà promuove e realizza i percorsi della ricerca dottorale secondo le finalità e gli ambiti disciplinari che le sono propri.

§3 Il percorso dottorale certifica competenze acquisite per esercitare attività di ricerca, di innovazione educativa e di docenza presso Università o Centri di Ricerca avanzata e abilita ad assumere compiti di alto profilo nel campo delle scienze dell'educazione, nella Chiesa e nella società civile, nazionale e internazionale (cf VG art. 50,1).

Art. 3
Durata

§1 Per raggiungere le sue finalità, il ciclo di Dottorato ha una durata non inferiore a tre anni.

§2 Il terzo ciclo è suddiviso in tre percorsi:

a. *Percorso* ***preparatorio***: frequenza di attività formative per sviluppare competenze metodologiche e competenze specifiche della propria area di ricerca, propedeutiche alla redazione del progetto di ricerca.
b. *Percorso di* ***ricerca***: processo di indagine sistematico e metodico per lo sviluppo del progetto di ricerca.
c. *Percorso di* ***dissertazione***: processo di redazione e difesa pubblica della tesi.

§3 L'iscrizione a ciascun percorso dura un anno accademico.

Quando il caso lo merita, il Relatore può presentare al Consiglio Accademico la richiesta di autorizzare il rinnovo dell'iscrizione per due semestri aggiuntivi in ognuno dei tre *Percorsi* previsti.

Art. 4
Obiettivi formativi del ciclo di Dottorato di ricerca

Al termine del ciclo di studio il Dottorando dovrà dimostrare di:

- conoscere in modo sistematico e a livello avanzato un settore di studio delle scienze dell'educazione e saper utilizzare la metodologia di ricerca ad esso associata;
- saper analizzare criticamente, valutare e sintetizzare idee nuove e complesse;
- saper ideare e realizzare un programma di ricerca dotato di rigore scientifico;
- saper applicare un approccio interdisciplinare alla ricerca;
- saper condurre una ricerca scientifica qualificata che apporti un contributo originale tale da meritare la pubblicazione;
- saper comunicare con docenti, con altri dottorandi,

con la più ampia comunità scientifica e con la società, negli ambiti di specifica competenza;

- saper trasmettere in modo sistematico le conoscenze acquisite nell'insegnamento di livello accademico utilizzando una didattica appropriata;
- saper fornire un contributo qualificato al cambiamento e all'innovazione nell'ambito dell'educazione.

Art. 5
Commissione di Dottorato di ricerca

§1 La Commissione di Dottorato di ricerca è istituita dal Consiglio Accademico per la conduzione e la gestione del curricolo formativo dei Dottorandi.

§2 La Commissione di Dottorato di ricerca è composta da tre Docenti Stabili della Facoltà, esperti nei diversi ambiti disciplinari delle scienze dell'educazione, di cui uno viene designato come Supervisore del Dottorato. Se il caso lo richiede, può far parte della Commissione anche un Docente Emerito in servizio. I membri della Commissione sono nominati dal Consiglio Accademico, durano in carica sei anni e possono essere riconfermati per un triennio.

La Commissione può avvalersi del parere di un Docente o di un esperto particolarmente qualificato in un settore di studio e di ricerca, qualora si esigano specifiche competenze.

§3 La Commissione di Dottorato di ricerca è un organo consultivo al quale spetta:

- coadiuvare il Supervisore del Dottorato nella valutazione delle domande di ammissione al percorso dottorale;
- proporre al Consiglio Accademico i nominativi del Relatore e dei Correlatori per accompagnare il

Dottorando in tutto il percorso di ricerca e di stesura della dissertazione;

- seguire gli sviluppi dei Corsi di Dottorato di ricerca di altre Università e Facoltà in cui si coltivano le scienze dell'educazione e della formazione, come opportunità di scambio, anche in vista di stipulare convenzioni con quelle Istituzioni che prevedano il rilascio di titoli congiunti o multipli.

Art. 6
Supervisore del Dottorato

§1 Il Supervisore del Dottorato è un Docente Stabile o un Docente Emerito in servizio nominato dal Consiglio Accademico per un sessennio.

§2 Il Supervisore del Dottorato è membro della Commissione di Dottorato di ricerca, la convoca, presiede e coordina.

§3 Al Supervisore del Dottorato sono affidati i seguenti compiti:

- convocare e presiedere le riunioni della Commissione di Dottorato di ricerca;
- esaminare, con la Commissione di Dottorato di ricerca, le domande e la documentazione richiesta all'art. 9 per l'ammissione del candidato al colloquio;
- con la Commissione di Dottorato di ricerca, fare il colloquio di ammissione che verifichi la proposta del progetto di ricerca, lo stato di preparazione del candidato dal punto di vista della metodologia del lavoro scientifico e della ricerca, le sue attitudini e le motivazioni, le sue possibilità di studio e di frequenza, congruenti con le esigenze del ciclo;
- inoltrare al Consiglio Accademico il verbale con i risultati d'idoneità per l'ammissione dei candidati al Dottorato di ricerca in Scienze dell'educazione;

- comunicare ai candidati e alla Segreteria l'esito dell'idoneità all'ammissione al Dottorato di ricerca;
- comunicare ai candidati ammessi al Dottorato di ricerca il calendario delle attività formative.

Art. 7
Relatore del Dottorato

§1 Il Relatore del Dottorato è di norma un Docente Stabile della Facoltà in possesso di un dottorato, nominato dal Consiglio Accademico, su proposta della Commissione del Dottorato, per accompagnare il Dottorando in tutto il percorso di ricerca e di stesura della dissertazione.

In casi particolari può essere nominato come Relatore del Dottorato un Docente Emerito in servizio, un Docente Invitato della Facoltà o un Docente Stabile degli Istituti Affiliati, se muniti di requisiti necessari.

§2 La nomina del Relatore del Dottorato avviene all'inizio del primo semestre del *Percorso preparatorio*.

§3 La nomina del Relatore è valida fino a quando lo studente rimane iscritto al terzo ciclo. Può cessare per rinuncia o per rimozione, con o senza la petizione del candidato.

§4 Ogni Docente Stabile deve seguire un numero congruo di studenti del ciclo di Dottorato, sia come Relatore, sia come Correlatore. Per garantire un'adeguata attenzione ai candidati, un Docente non deve assumere la direzione e la revisione di più di cinque progetti dottorali contemporaneamente.

§5 Al Relatore sono affidati i seguenti compiti specifici:

- accompagnare il Dottorando nel *Percorso preparatorio*;
- al termine del *Percorso preparatorio*, presentare al Consiglio Accademico la valutazione del dossier fornito dal Dottorando e la *Relazione* sullo sviluppo del

Progetto di ricerca, redatto secondo i criteri richiesti (cf Allegato 2: *Schema per lo Sviluppo del Progetto di ricerca*) per l'ammissione del candidato al *Percorso di ricerca* (cf art. 10 §8);

- al termine del *Percorso di ricerca,* presentare al Consiglio Accademico la valutazione del dossier fornito dallo studente, accompagnato da una *Relazione sul Progetto di ricerca definitivo e di dissertazione*, sentiti i Correlatori, redatto secondo i criteri richiesti (cf Allegato 3: *Schema del Progetto di ricerca definitivo e di dissertazione*), per l'ammissione del candidato al *Percorso di dissertazione*;
- al termine del *Percorso di dissertazione,* presentare al Consiglio Accademico la *Relazione sull'avanzamento della tesi* in vista dell'ammissione del candidato alla discussione.

Art. 8
Correlatori del Dottorato

§1 I Correlatori sono di norma due Docenti Stabili, eccezionalmente uno può essere Docente Invitato fornito di congruo dottorato oppure specializzato in uno specifico campo di indagine attinente all'argomento della tesi di dottorato.

§2 Compito dei Correlatori è di accompagnare il candidato durante il *Percorso di ricerca* e il *Percorso di dissertazione* e fornire suggerimenti per migliorare l'elaborato. Assieme al Relatore sono responsabili delle diverse fasi di elaborazione del Progetto di ricerca, della stesura della dissertazione e della valutazione definitiva della tesi.

§3 I Correlatori sono nominati dal Consiglio Accademico, sentito il parere del Supervisore del Dottorato e del Relatore, una volta che il candidato sia stato promosso al *Percorso di ricerca* e al *Percorso di dissertazione*.

§4 La nomina dei Correlatori è valida finché lo studente rimane iscritto al ciclo di Dottorato. Cessa qualora vi sia la rinuncia o la rimozione, con o senza la petizione del candidato.

Art. 9
Requisiti per l'ammissione al Dottorato

§1 I requisiti per l'ammissione al Dottorato e le modalità per la presentazione della domanda di ammissione verranno pubblicate sul sito ufficiale della Facoltà.

§ 2 Per essere ammesso al ciclo di Dottorato il candidato deve:

- essere in possesso della Licenza o di un diploma equivalente di secondo ciclo in uno degli ambiti disciplinari delle scienze dell'educazione in cui intende conseguire il Dottorato, o di altro titolo accademico equivalente riconosciuto idoneo dalle autorità accademiche;
- allegare una copia della Tesi di Licenza o di un diploma equivalente di secondo ciclo se il candidato ha conseguito il grado in un'altra Università;
- fornire, all'atto della presentazione della domanda, un *curriculum vitae* (in formato internazionale) con indicazione dettagliata degli studi pregressi, delle eventuali pubblicazioni e di incarichi di insegnamento, delle competenze acquisite;
- presentare una lettera motivazionale;
- allegare una Proposta di ricerca elaborata sull'argomento vincolato e presentata su un modulo predisposto (cf Allegato 1: *Schema per la Proposta del Progetto di ricerca*);
- possedere la conoscenza funzionale (livello B2) di due lingue straniere scelte tra quelle più rilevanti ai fini

della ricerca da svolgere;

- possedere la conoscenza della lingua italiana livello C1 del Quadro comune europeo se il candidato non è di lingua italiana;
- essere stato giudicato idoneo dal Supervisore e dalla Commissione di Dottorato in base alla documentazione presentata e al colloquio di ammissione (cf Allegato 4: *Rubrica di Valutazione per l'ammissione al Dottorato di ricerca*).

§2 La domanda di ammissione, con la relativa documentazione, deve essere presentata entro il 1° settembre.

§3 Nel caso di accertata idoneità, il candidato può procedere all'iscrizione al ciclo di Dottorato.

Art. 10
Percorso preparatorio

§1 Il *Percorso preparatorio* ha lo scopo di:

- verificare l'idoneità del candidato a iniziare un percorso di ricerca qualificante all'interno della Facoltà;
- inserire il candidato nelle principali aree di investigazione della Facoltà attraverso la proposta di un progetto di ricerca e la scelta di un Relatore.

§2 Per l'ammissione al *Percorso preparatorio*:

- il candidato deve aver assolto i requisiti per l'ammissione al ciclo di Dottorato di cui all'art. 9;
- il Supervisore del Dottorato, insieme alla Commissione di Dottorato di ricerca, deve aver verificato la completezza della documentazione fornita dal candidato; aver svolto con il candidato il colloquio di ammissione; aver presentato al Consiglio Accademico

il suo giudizio sull'idoneità del candidato e un giudizio accademico sui possibili debiti formativi e altri studi da svolgere.

§3 Nel caso di giudizio positivo del Supervisore e della Commissione del Dottorato spetta al Consiglio Accademico ammettere il candidato al *Percorso preparatorio* ed approvare il programma degli studi da svolgere.

Una volta ammesso dal Consiglio Accademico il candidato, entro le date previste dal Calendario generale della Facoltà, procede all'iscrizione.

§4 L'iscrizione al *Percorso preparatorio* dura un anno accademico e può essere estesa per due semestri aggiuntivi.

§5 Durante il *Percorso preparatorio* il candidato dovrà partecipare in presenza e online alle attività formative previste, dovrà colmare gli eventuali debiti formativi e realizzare altre attività formative indicate al momento dell'iscrizione che possono comprendere:

- la conoscenza della lingua italiana livello C1 per i candidati non di lingua italiana;
- la conoscenza funzionale di due lingue straniere livello B2;
- la partecipazione alle attività previste per il terzo ciclo;
- la redazione, sotto la guida del Relatore, di un lavoro scritto in forma di articolo scientifico attinente all'ambito di ricerca che verrà valutato dal Relatore.

§6 Per completare il *Percorso preparatori*o ed essere ammesso al *Percorso di ricerca*, il candidato deve consegnare al Relatore un dossier contenente:

- i risultati delle attività formative svolte;
- l'articolo scientifico;
- il Progetto di ricerca che dimostri il progresso nel disegno del lavoro, redatto secondo i criteri richiesti in questa fase (cf Allegato 2: *Schema per lo Sviluppo del*

Progetto di ricerca);

§7 Il Relatore esamina il dossier dello studente e redige una *Relazione* sul percorso di studio, da presentare al Consiglio Accademico, in cui conferma il progresso nel lavoro sul Progetto di ricerca del Dottorando, indica i pregi e i limiti della proposta e il cammino previsto per la maturazione della ricerca.

§8 Il Relatore esprime il parere sul dossier secondo la seguente valutazione:

- *Positivo*: il dossier fornito dallo studente dimostra che il candidato è idoneo a proseguire la ricerca sotto la guida del Relatore;
- *Incerto*: il dossier fornito dallo studente non è sufficiente a dimostrare l'idoneità per il *Percorso di ricerca*, in particolare il Progetto di ricerca richiede integrazioni sostanziali, o perfino una nuova impostazione;
- *Negativo*: il dossier fornito dallo studente dimostra che non è idoneo al *Percorso di ricerca*.

§9 La promozione del candidato al *Percorso di ricerca* è a cura del Consiglio Accademico.

§10 Il Relatore comunica l'esito della valutazione al candidato e verbalizza la valutazione per la Segreteria.

Art. 11
Percorso di ricerca

§1 Nel *Percorso di ricerca* il candidato, sotto la guida del Relatore e dei Correlatori, studia e approfondisce la tematica, raccoglie ed analizza i dati ad essa relativi e ipotizza un suo sviluppo. Al culmine del *Percorso* presenta il Progetto di ricerca redatto secondo i criteri richiesti (cf Allegato 3: *Schema del Progetto di ricerca definitivo e di dissertazione*).

§2 L'iscrizione al *Percorso di ricerca* dura un anno e può essere

estesa per due semestri aggiuntivi.

§3 Se lo studente non consegna il Progetto di ricerca entro la fine del quarto semestre del ciclo di Dottorato, il Relatore valuta il caso insieme ai Correlatori. Se il caso lo merita, il Relatore presenta al Consiglio Accademico la richiesta per una nuova iscrizione al percorso.

§4 Al termine di ogni semestre il Dottorando deve consegnare un breve resoconto sul progresso della ricerca, indicando i principali avanzamenti ed accennando i maggiori ostacoli. Il resoconto è esaminato dal Relatore, valutato come *superato*, *non superato* o *non presentato*.

§5 Durante il *Percorso di ricerca*, e senza detrimento all'attività di ricerca, il candidato può essere inserito nella Facoltà come docente assistente o con altre forme di collaborazione appropriata.

§6 Quando i risultati della ricerca sono sufficientemente maturi, trascorsi almeno due semestri, ma non più di quattro, il Dottorando deve sottoporre il Progetto di ricerca all'approvazione del Relatore sentiti i Correlatori.

§7 Il Relatore, entro 15 giorni dalla consegna del progetto, deve redigere una relazione con il suo giudizio scritto sul Progetto di ricerca definitivo e di dissertazione, sentiti i Correlatori.

§8 Quando il candidato ha raggiunto tutti i requisiti formativi del *Percorso di ricerca*, il Relatore valuta il dossier del candidato, redige una *Relazione* sul Progetto di ricerca definitivo e di dissertazione e la consegna al Consiglio Accademico per l'ammissione del candidato al *Percorso di dissertazione*.

Il dossier fornito dallo studente comprende:

- le due relazioni semestrali dello studente;
- il Progetto di ricerca redatto secondo i criteri richiesti (cf Allegato 3: *Schema del Progetto di ricerca definitivo e di dissertazione*);

- la relazione sull'esperienza del docente assistente o di altre forme di collaborazione con la Facoltà (solo se previste dal piano di studio del Dottorando);
- cronoprogramma del Dottorando del *Percorso di ricerca*.

§9 Dopo l'ammissione dello studente al *Percorso di dissertazione* da parte del Consiglio Accademico, il Relatore comunica l'esito della valutazione al candidato e verbalizza la valutazione per la Segreteria (cf art. 10 §10).

Art. 12
Percorso di dissertazione

§1 Il *Percorso di dissertazione* è il periodo nel quale il Dottorando porta a compimento la sua ricerca che culmina con la stesura e la presentazione pubblica della Tesi dottorale.

§2 L'iscrizione al *Percorso di dissertazione* dura un anno e può essere estesa per due semestri aggiuntivi.

§3 Se il Dottorando non consegna la Tesi entro la fine del quarto semestre, il Relatore valuta il caso insieme ai Correlatori. Se il caso lo merita, il Relatore presenta al Consiglio Accademico la richiesta per una nuova iscrizione al *Percorso di dissertazione* che non può superare altri due semestri.

§4 Durante il *Percorso di dissertazione*, il Dottorando sottopone le bozze del lavoro al Relatore e, d'intesa con lui, ai Correlatori. Questi hanno 30 giorni lavorativi per comunicare le loro osservazioni al Dottorando.

§5 I Correlatori affiancano il Relatore per garantire la qualità della Tesi. Il candidato lavora per integrare le osservazioni le quali, però, se a giudizio dello stesso Relatore non intaccano la validità della Tesi, hanno sempre un carattere orientativo.

§6 Prima di consegnare la Tesi, il candidato chiede per iscritto il nulla osta del Relatore e dei Correlatori. Se tutti e tre

ritengono che la Tesi abbia raggiunto almeno la valutazione minima per essere approvata, il candidato la consegna in Segreteria seguendo le procedure previste.

§7 Verificato l'adempimento degli obblighi previsti, la Preside ammette il candidato all'esame finale di grado e stabilisce la data della difesa, da tenersi due mesi dopo la consegna.

Art. 13
Modalità di elaborazione della Tesi di Dottorato

§1 La Tesi di Dottorato consiste nell'elaborazione di una ricerca originale che costituisca un autentico contributo al progresso scientifico e tale da potersi pubblicare, almeno in parte.

§2 La Tesi ordinariamente è redatta in lingua italiana. Potrà essere scritta anche in un'altra lingua se, su motivata richiesta del candidato o per motivi scientifici, si giustifichi la stesura in una lingua moderna di uso corrente a livello scientifico internazionale.

Art. 14
Requisiti per l'ammissione all'esame finale di grado

Il candidato può essere ammesso all'esame finale di Dottorato se ha portato a termine gli adempimenti previsti:

- ha concluso con esito positivo le richieste del suo percorso formativo;
- ha ottenuto dal Relatore a dai Correlatori il nulla osta per la presentazione e la discussione della Tesi;
- ha consegnato in Segreteria, almeno due mesi prima della discussione, quattro copie della Tesi stampate fronte/retro, un file in formato pdf autocertificato con la versione definitiva della Tesi, la dichiarazione di originalità del testo, almeno sei copie della presentazione sintetica del lavoro (al massimo dieci

cartelle);

- è in regola con il versamento delle tasse prescritte;
- ha consegnato in Segreteria, almeno una settimana prima della discussione, la dichiarazione della Biblioteca comprovante la restituzione dei libri presi in prestito.

Art. 15
Esame finale di grado

§1 Il titolo di Dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale di grado che consiste nella discussione della Tesi di Dottorato.

§2 La Tesi viene discussa alla data fissata in seduta pubblica davanti a una Commissione presieduta dalla Preside e composta dal Relatore, dai due Correlatori e con la presenza della Segretaria Generale della Facoltà.

§3 La discussione della Tesi deve evidenziare la raggiunta maturità scientifica del Dottorando. In un tempo non superiore ai venti minuti, il candidato presenta il proprio lavoro, il metodo seguito e i risultati ottenuti. In seguito, risponde alle domande dei membri della Commissione e di altri esperti in materia che volessero intervenire. Il Relatore e i due Correlatori al momento della discussione presentano il proprio giudizio sulla Tesi ed esprimono il voto in trentesimi su apposito modulo. A ciascuno di essi è assegnato un tempo massimo di 20 minuti per le domande da rivolgere al candidato.

§4 L'esame finale di Dottorato sarà valutato in trentesimi.

Art. 16
Voto finale

§1 Il voto finale del Dottorato risulta dalla media ponderata

dei seguenti fattori:

- voto della Tesi con coefficiente 70;
- voto di difesa della Tesi con coefficiente 20;
- voto delle attività richieste nel percorso formativo con coefficiente 20.

§2 Il voto di Dottorato è espresso su scala 110; al voto massimo può essere aggiunta la menzione di lode su giudizio unanime della Commissione della Tesi.

Art. 17
Norme per la pubblicazione della Tesi

§1 La Tesi deve essere pubblicata a stampa, nel testo integrale o in forma di estratto.

§2 L'estratto pubblicato, rivisto dal candidato secondo le osservazioni proposte al momento della discussione, deve includere l'indice e la bibliografia della Tesi difesa e sarà consegnato in Segreteria.

Art. 18
Rilascio del Diploma di Dottorato

§1 Il rilascio del Diploma di Dottorato è subordinato alla consegna in Segreteria di dieci copie del testo stampato dell'estratto della Tesi con la data della suddetta consegna.

§2 Il titolo di Dottore di ricerca (Ph.D.) è rilasciato con la denominazione "Scienze dell'Educazione" e la specificazione dell'ambito disciplinare in cui si è articolato il percorso formativo del Dottorato.

Roma, 20 maggio 2025

PONTIFICIA FACOLTÀ DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
«AUXILIUM»

Via Cremolino, 141
00166 ROMA
Tel. 06 61564226

segreteria@pfse-auxilium.org
www.pfse-auxilium.org